

(N. 267)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1949

Proroga del termine per la sistemazione del personale non di ruolo  
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 26 corrente scade il termine utile fissato dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, per la sistemazione in ruolo degli avventizi senza pubblico concorso nei posti vacanti e disponibili presso gli enti pubblici locali.

La Commissione centrale per la Finanza locale esige che gli organici dei comuni e delle provincie siano regolati dalle stesse norme che vigono per il personale dello Stato. Senza dubbio la richiesta deve ritenersi fondata, ma comporta un periodo di tempo eccessivamente lungo e poichè la disponibilità dei posti nei quali il personale avventizio può essere assunto deve essere preconstituita con la variazione degli organici, contrasta con la scadenza del termine imminente.

Ora è matematicamente certo che la revisione degli organici non si potrà effettuare entro il 26 febbraio 1949, lasciando purtroppo

frustrata e delusa la lunga e fidente aspettativa di numerosi lavoratori.

Ad evitare pertanto gravissimi e paurosi danni, con conseguenze irreparabili, a numerose famiglie, urge mettere le amministrazioni locali nella possibilità di sanare la penosissima situazione in cui esse si trovano e di cui non hanno colpa. L'avventiziato deriva infatti dal famoso decreto 15 agosto 1926, n. 47, col quale furono provvisoriamente bloccati tutti gli organici; la provvisorietà durò 19 anni e fu ferreamente mantenuta con rigorosissimo zelo. Gli organici erano sbarrati, ma il nuovo e rilevante aumento di tutti i servizi esigeva sempre l'immissione di nuovo personale. Legittimare quindi, almeno in parte, ciò che è stato fatto è un atto di giustizia e un dovere morale dai quali non è lecito prescindere.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a dare il loro consenso alla proroga proposta.

DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il termine fissato dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, per la sistemazione del personale non di ruolo comunque assunto e denominato dagli enti di cui all'articolo 1 del decreto summenzionato è prorogato di mesi 6.